



***Consumerism 2016.
Nono rapporto annuale.***

**“Dalla sharing alla social
economy”**

CONSUMERS' FORUM
e
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
presentano

CONSUMERISM 2016
Nono Rapporto annuale

“Dalla sharing alla social economy”

Il lavoro riflette esclusivamente le opinioni dei singoli Autori e non rappresenta le posizioni ufficiali di Consumers' Forum.

PREMESSA

(Liliana Rossi Carleo)

Presentare il Nono Rapporto Annuale di Consumers' Forum rappresenta una conferma e, nel contempo, un incentivo a proseguire un proficuo e costante dialogo con le Autorità.

La conferma è nella evidente necessità di non potere e di non dover arrestare un dialogo che appare sempre più necessitato dalle incessanti e rapide spinte innovative.

Queste spinte sono testimoniate, come si avverte fin dalla premessa, dalla rapida transizione che si registra dalla *sharing* alla *social economy*, che, a sua volta, già consente di intravedere una *shadow economy*.

Il dialogo consente di evitare il rischio che innovazione e, di conseguenza, accelerazione si trasformino da modalità in valori fondanti di una economia che solo su di esse pretende di reggersi.

L'incentivo a proseguire trova ragione nel guardare, come ci dice ancora la premessa, all'Europa in transizione.

Secondo la prassi ormai consolidata si palesa, in tal modo, il *fil rouge* dell'indagine: la ricerca, guardando nel concreto ai diversi settori e alle diverse modalità che non consentono il riferimento ad un modello unico e ben definito, mira ad individuare le cause del fenomeno e ad analizzarne le conseguenze.

Ciò al fine di evitare che i mutamenti impediscano di ascoltare la voce di chi, pur senza percepire il nuovo come pericolo, miri a ridisegnare i contorni e i caratteri dei diversi attori che a vario titolo partecipano al nuovo scenario del mercato, prendendo atto della orizzontalità e, quindi, della complessità della rete di relazioni, che supera la schematica "contrapposizione" tra due soggetti.

I cambiamenti impongono uno sforzo comune al fine di ricercare responsabilità e tutele, tenendo conto che lo stesso scenario nel quale tutto ciò si muove non può di certo considerarsi neutro visto che contano sempre meno i "soggetti" e sempre più le "relazioni" e il sistema entro il quale esse si svolgono.

INTRODUZIONE

Dalla *sharing*, alla *social* verso la *shadow economy*: l'Europa in transizione (Fabio Bassan, Maddalena Rabitti)

Il lavoro di quest'anno costituisce un'evoluzione, verso un modello *social*, dello studio dello scorso anno sulla *sharing economy*. Superata la superstizione della gratuità della condivisione, nuovi soggetti operano su mercati anch'essi parzialmente nuovi, ottengono ricavi significativi, gestiscono dati che riguardano la sfera non solo economica di centinaia di milioni di persone. Nonostante il fatto che i settori in cui operano siano fortemente regolati, lo spazio in cui si muovono è sostanzialmente privo di regole.

Uno spazio, l'economia *social*, insidioso; tutto sembra accada alla luce del sole, ma quella che si vede è la punta dell'*iceberg*. Nasce dalla *sharing economy*, dalla condivisione, sfrutta la rete, i *social network*, le *app*. Il consumatore ha assunto il ruolo dell'agente efficiente che orienta il mercato, quando non lo crea. Quando è *prosumer* poi, crea domanda e offerta.

La sensibilità degli studiosi avverte di fare attenzione agli errori cognitivi, o induce a riflettere sul ruolo che deve assumere il legislatore che, in questa materia, potrebbe anche limitarsi ad essere un *architetto delle scelte*, orientando con spinta gentile, senza costringere né sanzionare. In questa prospettiva gli unici paletti necessari sembrano legati al rispetto della legalità.

Ma ciò che appare, non è ciò che necessariamente esiste. La consapevolezza dei consumatori, perseguita dall'Unione, non può essere intesa nel senso finora indicato. Rinunciare alla tutela di alcuni diritti anche della personalità per vantaggi economici è un'opzione possibile? E se sì, è compatibile con il *welfare* e i principi generali del diritto continentale? Uno spazio privo di regole nega la possibilità di un ordine giuridico del mercato.

La consueta indagine orizzontale consente di individuare le cause del fenomeno e analizzarne le conseguenze.

Tra le cause, l'evoluzione tecnologica, che caratterizza la *social economy* rende le attività da un lato transnazionali, dall'altro difficilmente rintracciabili (opache). L'economia ombra non è più (solo) quella del PIL sommerso: è anche la *shadow finance* (la digitalizzazione dei servizi finanziari, il *fast trading*, il *black coin*, tutti servizi che comportano il superamento dell'intermediazione classica), la *shadow banking*, la *shadow insurance*, lo *shadow transport* ecc...

L'economia ombra rende i paesi membri dell'Unione Europea non diversi, su un piano concettuale, dalle economie di transizione con una doppia valuta. A regolazione di dettaglio fa fronte un'area intera non regolata. E questo assume rilevanza particolare, quando la regolazione è uno dei driver del mercato; in alcuni mercati, l'unico. Il fenomeno è evidente anche nei mercati tradizionali, quale ad esempio l'audiovisivo, in cui l'evoluzione ha condotto verso una *shadow media*, che per l'impatto che riveste sulla società, potremmo, senza pudore, chiamare *shadow culture*.

In tutti i settori regolati, l'azione delle istituzioni europee (la Commissione, per prima, ma anche la Banca Centrale e le Agenzie e Autorità) è diretta a riavvicinare i due mondi. La tecnica usata è quella con cui si spengono gli incendi: eliminare il combustibile, abbassare la temperatura, togliere l'ossigeno. Le fiamme vengono prima perimetrate poi ridotte. Questo avviene, nei settori regolati, mediante CONTAMINAZIONE. In particolare, alcune forme di regolazione e controllo vengono applicate anche in ambiente *shadow*. Al contempo, vengono ridotti alcuni vincoli nei mercati tradizionalmente iper-regolati.

Questo comporta almeno due conseguenze. La prima è che per eliminare i vincoli sui mercati tradizionali si inizia a tornare a strumentazione antica, non adeguata alla *fast regulation*. In molti settori si rivedono direttive di armonizzazione minima, che riproducono una concorrenza tra ordinamenti che, nell'Unione, si pensava ormai superata in modo definitivo.

La seconda conseguenza è che lo strumento suggerito dalla legislazione europea per il recepimento o l'attuazione negli ordinamenti è l'autoregolamentazione. Che ha dato prove contrastanti, finora, nei diversi settori, ed è stata risolutiva solo dove e quando, nei mercati, gli operatori hanno concordato una regolazione condivisa. E che richiede poteri più incisivi per le autorità nazionali, che costituiscono l'unico filtro e controllo. Inoltre, la co-regolamentazione, o l'autoregolamentazione, con cui finora l'Unione ha ritenuto di colmare il *gap*, confidando nella capacità del mercato di individuare le regole del gioco e rispettarle, sembra funzionare più in alcuni settori (le comunicazioni, la televisione) che in altri.

Infine, a una regolazione europea quasi eccessiva fa da *pendant* un difetto di regolazione nella fase attuativa, perché gli stati non hanno adottato le norme applicative dei regolamenti, o perché hanno recepito le direttive (pure, di armonizzazione minima) con norme fotocopia. Di nuovo: a fronte di una regolazione europea di dettaglio nell'Unione troviamo un'applicazione nazionale spesso inerte.

Il prezzo per l'applicazione di regole minime nei mercati *shadow* è dunque la riduzione delle tutele nei mercati tradizionali. Tutele che però non sono ritenute più tutte necessarie neanche dai consumatori, i quali sono disposti, a fronte di una qualità ridotta o una quasi gratuità del servizio, a rinunciare ad alcuni dei propri diritti (il fenomeno UBER, nei trasporti, è sintomatico). Giurisdizione, diritto applicabile, risoluzione delle controversie, carte dei servizi, sembrano sempre più stringenti nei contenuti e nelle procedure, ma in verità sono più ridotte quanto al perimetro soggettivo: restano estranei i soggetti che operano sui mercati transnazionali. Anche il ruolo del servizio pubblico, con le sue tutele, inizia a venire in discussione, e con questo - ma siamo ancora all'inizio - l'intero modello di *welfare* europeo (continentale).

Non in tutti i paesi però: e questo apre un tema ulteriore, quello della concorrenza tra ordinamenti originata non nella fase legislativa dell'Unione, ma in quella applicativa, negli stati membri. Recepimenti e attuazioni diverse portano nell'Unione di fatto una regolazione *à la carte*, che incide in modo significativo sugli assetti competitivi. Determinante questo, quando la regolazione diventa il *driver* del mercato. *Digital single market* nelle comunicazioni, mercato unico nella finanza, Unione, addirittura, nel settore bancario. Ma la ripartizione asimmetrica delle competenze tra Unione e Stati porta risultati incompleti, contraddittori, controproducenti in alcuni casi, in cui, con la regolazione, il mercato viene instradato in direzioni precise, salvo poi contare i feriti quando la direzione cambia e qualche impresa non riesce ad riorientare il *business*, perché non pronta o perché ha fatto eccessivo affidamento sul vaticinio regolatorio.

Ma di nuovo: ciascuna Autorità esercita poteri diversi (alcune hanno anche potere di segnalazione al parlamento) su mercati che affrontano questi fenomeni con dinamiche e velocità diverse: il mercato si sviluppa di più e più rapidamente in assenza di regole, e poi lotta per evitarne l'introduzione. Sembra quasi vedere riproporsi, in chiave contemporanea, il dibattito sul riparto di competenze tra Stato e Autonomia dei privati, segnato dalla lotta per difendere i confini.

Ora, il ponte levatoio tra i due mondi (tradizionale e *shadow*) che le istituzioni europee e nazionali stanno faticosamente calando può essere considerato un cuneo disgregante (perché una catena non è più forte del suo anello più debole), o un'opportunità creata dalla de-regolamentazione. Entrambe le opzioni sono sostenibili; attenzione però meritano le tutele e il ruolo che si vuole attribuire al servizio pubblico. Altrimenti, saremo costretti a rassegnarci alla narrativa dominante, che vuole la globalizzazione incompatibile con le tutele, il servizio pubblico, il nostro modello di *welfare* o, come stanno tentando in tutti i modi di farci credere, la democrazia.

Il settore delle comunicazioni elettroniche riproduce in dettaglio lo schema sopra rappresentato. Si discute in queste settimane la riforma della Direttiva SMAV proposta dalla Commissione, che consente agli stati membri di adottare nei confronti delle piattaforme di *video sharing* misure per la tutela dei minori, contro la pornografia, l'incitamento all'odio, la violenza, il terrorismo, nonché per la tutela dei consumatori. Lo strumento da utilizzare sarà l'autoregolamentazione. La responsabilità dei *provider* resterà quella attuale, limitata a un'attività di rimozione su segnalazione (*notice and action procedure*). A fronte di ciò, nei settori tradizionali sarà consentita (questa, la proposta iniziale) una maggiore flessibilità in materia di pubblicità e *product placement*: verrebbero meno i limiti orari di affollamento pubblicitario, i divieti di *spot* isolati, ecc...

Lo strumento utilizzato è una Direttiva di armonizzazione minima, che (re)introduce il principio del paese d'origine, e imporrà dunque - se adottato - forme di mutuo riconoscimento. Con tutto quello che quarant'anni di giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione comporta, ivi incluso il rischio di "discriminazioni a rovescio", dove gli operatori nazionali vengono trattati in modo peggiore rispetto ai concorrenti di altri paesi europei.

Gli *shadow media* impongono anche una rivisitazione del ruolo del servizio pubblico, che non può limitarsi alle trasmissioni tradizionali e anzi proprio sui nuovi *media* gioca il suo ruolo più importante, non solo di informazione ma di nuova alfabetizzazione.

L'AGCM deve ripensare il proprio ruolo di garante della concorrenza e del mercato nella doppia prospettiva della *Sharing Economy* - il cui tratto caratterizzante è il modello della condivisione tra pari, cui è estranea la logica verticale del rapporto professionista consumatore - e della *Social Economy*, con l'ingresso di nuove figure sul mercato di incerta qualificazione che operano al di fuori delle regole vigenti e impongono un ripensamento della disciplina.

In questo rapporto si esamina il quadro normativo proposto in materia di *Sharing Economy* (con particolare riguardo alla proposta di legge 3564/2016) per valutare se, e in che modo, soddisfi l'esigenza di bilanciare la tendenza alla *self regulation* con una regolamentazione di tipo tradizionale, che contraddistingue il rapporto tra professionisti e consumatori, in chiave di tutela della concorrenza e dei consumatori. Centrale è disciplinare i requisiti di accesso al mercato dei prestatori di servizi e delle piattaforme di collaborazione e le relative responsabilità.

L'AGCM, per altro verso, è - insieme all'AGCom - l'autorità che più di altre può regolare il fenomeno della *shadow economy*: perché può segnalare al legislatore, e perché può intervenire sul mercato direttamente, quando gli *shadow operators* nei vari settori si coordinano, si concentrano o acquistano posizioni di dominio. In assenza di una fiscalità comune, la risposta principale in Europa e negli stati membri non può che essere (in prima battuta) questa.

Social lending / lending crowdfunding si misurano nel settore bancario con le attività riservate. Le frontiere rischiano di diventare mobili, di nuovo, a causa dell'evoluzione tecnologica, che consente al contempo di superare le intermediazioni e i confini nazionali. L'intervento dell'autorità bancaria europea (EBA) in materia (con una Opinione specifica nel febbraio 2015) ha tracciato linee-guida, richiamando l'applicazione della disciplina degli istituti di pagamento. Nel nostro ordinamento, Banca d'Italia applica alla fattispecie il comma 4 dell'art. 114-novies del TUB. Rimangono aperti fronti che, se non in ambito europeo, andrebbero disciplinati in ambito nazionale, quanto da un lato ai controlli e alla gestione dei rischi - estendendo ad esempio la disciplina vigente per gli istituti, anche in questo caso per analogia - e dall'altro lato alle forme specifiche di tutela dei consumatori che queste nuove forme di disintermediazione dell'attività richiedono. Perché il *social* non diventi *shadow*, prestatore, richiedente e piattaforma necessitano di regole (agili) e tutele. In un mercato tra i più fortemente regolati, eventuali lacune rischiano di diventare buchi nella rete.

Nelle assicurazioni si ripropongono in *toto* i temi generali: la Direttiva UE appena pubblicata – 2016/97 (IDD) – sulla distribuzione assicurativa prevede un'armonizzazione minima, che concede ampio spazio alle regole applicative nazionali e quindi alla concorrenza tra ordinamenti. Considerate le ridotte barriere all'ingresso nel mondo della distribuzione, la scelta regolatoria non è priva di conseguenze.

Attualmente le autorità europee (EIOPA ESMA e EBA) lavorano a una ricognizione congiunta che potrebbe portare a raccomandazioni e/o *best practices*, con una regolamentazione di nuovo fondata su un approccio volontaristico, se non di autoregolazione almeno di co-regolamentazione, e in cui il tema della *shadow insurance*, più volte affrontato dall'IVASS sia sul piano teorico sia con iniziative concrete, emerge in modo ormai dirompente.

Analogamente, la questione della POG (*Product, Oversight e Governance*), affrontata dalle tre autorità mediante linee-guida, imporrà a breve un controllo della filiera prodotto/target/rete di vendita, che dovrà essere valutata sui profili di adeguatezza e appropriatezza.

Anche in questo settore, le tutele rischiano di perdere il ruolo preminente, perché la digitalizzazione consente oggi una profilatura dettagliata del cliente, che introduce i temi della *privacy* ma non solo (si pensi a come verrebbe modificato il profilo della mutualità).

Nei mercati finanziari i profili generali sopra indicati sono tutti presenti e vengono declinati con modalità particolarmente insidiose per i consumatori. Il combinato disposto di: normative europee dettagliate ma non complete, e dunque soggette a elusione; lo sviluppo di una *shadow finance* che raccoglie risorse sul mercato mediante *commercial papers*, ricorrendo a una leva finanziaria opaca, utilizzando collateral di dubbia liquidità, avulsi da un contesto regolatorio chiaro; la negoziazione massiva degli scambi su piattaforme alternative (*Multilateral Trading Facilities*, o internalizzatori sistematici) anch'esse non pienamente regolate; lo sviluppo del *trading on line* spesso influenzato da *chat rooms* o *Internet Discussion Sites* (IDS) coordinati in via diretta o indiretta ma comunque opaca da operatori professionali; la difficoltà a individuare in modo corretto la propensione al rischio degli investitori, a causa di moduli di profilazione sempre più complessi. Tutto ciò rende il sistema vulnerabile e il consumatore privo di tutele, che è difficile configurare in modo corretto a fronte di una complessità di un sistema in perpetuo mutamento.

Nel settore elettrico il fenomeno dello *sharing* che diventa *social* è declinato in modo peculiare. Il *social* è utilizzato dalle imprese, dal legislatore, dai consumatori-produttori. A noi interessa il profilo consumeristico, per cui guardiamo il fenomeno da questa prospettiva.

Un profilo rilevante in tal senso è quello dell'autoproduzione e del contestuale consumo, fenomeno ancora non regolato. Il PROSUMER è un consumatore ibrido. Non immette energia nel sistema, la consuma lui, autoprodotta. Occorre immaginare forme di tutele particolari, nuovi diritti. Obblighi, sicuramente, perché ad esempio il PROSUMER

non partecipa all'ammortamento della rete elettrica. Si dovrà pensare a forme di indennizzo, anche applicando per analogia la giurisprudenza consolidata sul distacco delle utenze autonome nel riscaldamento dei condomini, dove comunque una partecipazione minima alle spese comuni è dovuta.

Un secondo profilo riguarda l'utilizzo della piattaforma e della modalità *social* per la c.d. "Tutela Simile", che è nell'ennesima legge sulla concorrenza ma che (nonostante questo) dovrebbe essere approvata. La Tutela Simile è il *social* utilizzato dall'autorità. L'AEEGSI muove dalla prospettiva di creare maggiore concorrenza nel mercato *retail* anche grazie a una domanda più consapevole e più attiva per migliorare la concorrenza nel mercato. Il bilanciamento è in questo caso volto ad assicurare un servizio universale ai clienti che non sono in grado di trovare un fornitore nel mercato libero e buone regole del gioco per coloro che scelgono invece il mercato libero. In questa chiave va letta la deliberazione 369/2016/r/EEI che ha riformato i meccanismi di mercato per la tutela del prezzo e istituito la tutela Simile al mercato libero.

In questo processo assume rilevanza il ruolo dei clienti: solo un cliente ben informato e che ha fiducia nel mercato può godere di un vantaggio e di un mercato competitivo. A un necessario arretramento sul terreno della tutela del prezzo deve corrispondere un maggior sostegno per il consumatore che gli consenta di superare il *gap* negoziale e informativo con il consumatore. È questo il compito affidato all'Autorità, che deve garantire la correttezza delle forme con cui si superano le tutele di prezzo, lo *switching* correlato e la predisposizione del sito centrale della Tutela Simile.

Del resto, nel 2018 il mercato sarà davvero libero per tutti. Fino a quella data una parte rilevante dell'utenza che non ha mai cambiato gestore e che paga molto più di quanto potrebbe, deve essere "attaccata", per ridurla e abbattere così i costi complessivi di sistema. Le esperienze anglosassoni sono aggressive: il *database* degli utenti affezionati al vecchio è stato distribuito agli operatori, i quali concorrono (tutti insieme, spesso) a una "spinta gentile" ma non troppo. Il modello italiano dell'AEEGSI consiste invece in un sito *web* che diminuisce i costi di fornitura (non c'è rete di vendita) e dovrebbe garantire sconti significativi rispetto ai contratti storici. Una soluzione più graduale ma forse più efficace.

Un terzo profilo riguarda di nuovo l'utilizzo delle tecnologie da parte dell'AEEGSI, con le cc.dd. tutele crescenti, mediante le quali la differenza tra domanda e offerta viene colmata non più solo con la tutela sul prezzo, ma anche con altre clausole contrattuali, derogabili a seconda della consapevolezza del contraente. In base al modello, più il rapporto è squilibrato, più ci si allontana dall'offerta *standard*.

Un quarto profilo concerne lo sfruttamento del modello *sharing* da parte del legislatore. Il punto di prelievo (POD, *point of delivery*) assume una rilevanza autonoma nei contratti: rileva sul piano contrattuale e fiscale. Sul POD si scaricavano prima i diritti di morosità, ora il canone televisivo, domani chissà, la tassa patrimoniale.

Il contesto dunque, è quello di una regolazione specifica adottata dall'autorità in alcuni casi, dal legislatore nazionale in altri, nell'ambito della discrezionalità nazionale consentita da una regolazione europea di dettaglio ma non priva di lacune, che vengono evidenziate proprio dall'utilizzo degli strumenti *social*.

Un quinto profilo concerne il passaggio da un sistema piramidale a un sistema a rete, che coinvolge il consumatore del settore energetico specialmente sotto il profilo delle *smart grid*, che rappresenta l'interazione intelligente tra fase di produzione, consumo e immagazzinamento dell'energia. La dimensione *social* delle *smart grid* è centrale per il successo della rete per il nuovo ruolo assunto dal consumatore, che sceglie come e quanta energia elettrica utilizzare. Assumono rilievo anche gli studi di *consumer behaviour* per comprendere le scelte di consumo dell'energia elettrica (abitudine, risparmio di spesa, ambiente).

L'innovazione tecnologica ha sviluppato diverse forme di mobilità basate sulla condivisione del mezzo di trasporto: in questo mercato sono comparsi nuovi attori che offrono servizi, il cui inquadramento giuridico (tra i servizi della società dell'informazione e quelli di trasporto) è tuttora oggetto di riflessione, anche perché muta di continuo.

La disciplina del trasporto pubblico non di linea era pensata per un contesto diverso; oggi è necessario regolare i nuovi fenomeni, favorendo l'equilibrata integrazione tra vecchi e nuovi modelli di trasporto, identificando chiaramente la situazione giuridica di cui è titolare l'utente e i rimedi di cui dispone, ed evitando dunque che allo sviluppo di nuovi modelli di trasporto corrisponda un arretramento delle tutele.

C'è poi un mondo *social* che appare tuttora non adeguatamente colto dagli operatori nel settore dei trasporti, che lo guardano con diffidenza, perché introdotto dai *newcomers*. Esiste però oggi un *trade off* sul mercato, una partita che

merita di essere giocata: il *social* utilizzato dagli operatori, e non solo dagli utenti, consente di attrarre la disciplina e le tutele dei trasporti ai nuovi servizi (o alle nuove modalità per fornire quelli già esistenti) e, dunque, di prevenire la nascita di *shadow operators*. Certo, occorre armonizzare le tutele nei vari settori, allineandole, per quanto possibile, ai *benchmark*. Se però manca oggi al mercato questo coraggio, lamentarsi poi dell'eccessiva libertà e dell'assenza di regole di cui godranno gli *shadow operators* potrebbe essere inutile. E comunque, sarebbe solo una battaglia di retroguardia.

La tutela della *privacy* costituisce il collante comune collettivo dell'attività di regolazione della *sharing economy* nel momento in cui diventa *social*, per prevenirne la trasformazione in *shadow*, o comunque regolarla.

Se la natura *sharing* dell'attività presupponeva gratuità nella condivisione, l'evoluzione verso il modello *social* ha comportato un travaso del valore collettivo (i dati) verso un numero ridotto di gruppi che li detengono, elaborano, scambiano. Più che in altri settori la regolazione presuppone qui un coordinamento internazionale, non solo europeo. La concorrenza tra ordinamenti si gioca infatti a un livello più alto. Così come la garanzia delle tutele, che dietro posizioni culturali ideologiche nasconde precisi interessi economici. Questo emerge quando gli interessi sono contrapposti (la maggior parte delle aziende di riferimento del settore nascono negli Stati Uniti). La recente vicenda del *Privacy Shield* è un esempio delle differenze tra Stati Uniti e Unione Europea in una zona nevralgica del campo di una partita complessa e con vari livelli di intensità e interpretazione.

Alle autorità nazionali spetta l'applicazione concreta di principi generali e a volta generici. Diverse tradizioni giuridiche, diverse sensibilità ai temi della sicurezza o dell'identità digitale, producono regolazioni nazionali anche molto diverse tra loro, anche nei paesi membri dell'Unione Europea, nonostante l'utilizzo sempre più ordinario dello strumento del regolamento, direttamente applicabile.

La fase *sharing* poteva essere autoregolamentata; quella *social* richiede un intervento costante e continuo. È il tempo delle scelte.

INDICE

Premessa (*Liliana Rossi Carleo*)

Introduzione

Dalla *sharing*, alla social verso la *shadoweconomy*: l'Europa in transizione (*Fabio Bassan – Maddalena Rabitti*)

Verso una nuova economia (*Maria Letizia Magno*)

1. Premessa.
2. La strategia europea verso un'economia nuova
3. *Smart vision and mission*
4. *Smart cities*
5. L'esperienza nazionale
6. La recente riforma digitale italiana
7. Sicurezza e *privacy* dei sistemi digitali: *OPEN DATA* e la tutela dei dati personali
8. Conclusioni

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Le *app* di comunicazione sociale. Mutamenti del mercato e nuovi bisogni di protezione del consumatore nella prospettiva digitale (*Valentina Angelini*)

1. Considerazioni introduttive
2. La continua evoluzione del mercato digitale: le *app* di comunicazione sociale
3. Regole e mutamenti del mercato. Esigenza di nuovi paradigmi di tutela?
4. Il consumatore interconnesso come protagonista del possibile cambiamento regolatorio: il ruolo dell'AGCOM

***Video-sharing*: quali tutele per il consumatore sulle piattaforme di video online?** (*Francesca Pellicanò*)

1. Premessa
2. Le piattaforme *online*. La comunicazione della Commissione Europea e prospettive future
3. Le piattaforme di *video-sharing* e la proposta di revisione della Direttiva SMAV

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

I mercati della “*condivisione sociale*” in Europa e in Italia. Il ruolo cruciale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (*Sara Perugini*)

1. Premessa
2. Il modello della *sharing economy*
3. Gli orientamenti della Commissione Europea in tema di economia collaborativa
4. Ambito nazionale: la proposta di legge in tema di “*Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione*”
5. Segue: criticità del modello regolativo proposto
6. *Social economy*: cenni
7. Conclusioni

BANCA D'ITALIA

Il *social lending* tra *sharing economy* e dimensione “*social*” (*Giorgia Biferali*)

1. *Sharing economy* ed interessi tutelati tra attività riservate e attività non riservate
2. Il *social lending* e l'Autorità Bancaria Europea
3. Il *social lending* e disciplina degli Istituti di pagamento
4. Il *social lending* tra norme ed esigenza di tutela

Il ruolo dell'Autorità nel fenomeno del “social lending” (Francesco Della Rocca)

1. Premessa
2. Quadro normativo italiano applicabile al fenomeno del “social lending” e in particolare all’impresa “peer to peer lending”
3. Funzione e poteri di Banca d’Italia nell’attuale quadro normativo
4. Possibili scenari di tutela: un nuovo ruolo di Banca d’Italia nella tutela dei soggetti coinvolti o un ritorno alle “sole” regole e limiti dettati dal Codice Civile per l’autonomia privata?

Dai bitcoins agli smart contracts: la tecnologia Blockchain (Alfonso Ingenito)

1. Dai bitcoins agli smart contracts:
2. La Blockchain: il funzionamento e le caratteristiche della nuova tecnologia
3. Gli (indefiniti) settori di possibile impiego della Blockchain: da quello bancario e finanziario, alle nuove frontiere dei social networks

IVASS

Assicurazioni e reti di servizi sociali: profili di vigilanza (Andrea Luberti)

CONSOB

Le recenti forme di e-business finanziario e il ruolo della Consob (Alessandro Lomoro)

1. Introduzione
2. L’evoluzione del mercato e le nuove problematiche connesse
3. L’avvento dello *shadow finance system*
4. Conclusioni

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA, IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Le Smart Grid nel nuovo paradigma di mercato (Maria Chiara Sole)

1. La regolamentazione delle Smart Grid: stato dell’arte e nuove evoluzioni
2. Da un sistema piramidale ad un sistema a rete: quali effetti sui consumatori?
3. Il coinvolgimento dei consumatori e le implicazioni sociali delle Smart grid

Superamento delle tutele di prezzo e collective switching: la Tutela Simile (Antonio Affinito)

1. Introduzione
2. Alcune esperienze Europee
3. La Tutela Simile: i soggetti coinvolti
4. Le modalità di accesso alla Tutela Simile: il sito centrale
5. Condizioni contrattuali nella Tutela Simile: un esempio di tutele crescenti
6. Conclusioni

Canone RAI “in bolletta” (Cristiana Lauri)

1. Bolletta 2.0: fisiologia e patologia di un nuovo modello
2. Le novità per gli utenti nella legge di stabilità 2016
3. Aspetti regolatori al vaglio di AEEGSI e AGCM
4. Natura giuridica del canone: ripensamenti nel sistema della pluralità delle reti
5. Il valore del POD. Un nuovo strumento per il social?

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Il nuovo mercato dei trasporti tra servizio pubblico e piattaforme digitali *(Aldo Corvino, Paolo Occhiuzzi)*

1. L'evoluzione del settore dei trasporti e profili problematici
2. Nuovi modelli e servizio pubblico: opportunità e criticità
3. Le regole e l'ART
4. Strumenti di tutela

PRIVACY E SISTEMA SOCIAL

La cooperazione internazionale e le iniziative italiane *(Susanna Sandulli, Angelica Saccoccio)*

1. I rapporti tra Europa e Stati Uniti. La dichiarazione di inadeguatezza del Safe Harbor e il Privacy Shield
2. L' *Internet of Things* e il *Privacy Sweep* 2016: obiettivi di trasparenza, sicurezza e libertà. In particolare la domotica

Novità legislative tra regole e principi *(Susanna Sandulli, Angelica Saccoccio)*

1. Il nuovo Pacchetto sulla protezione dei dati personali. Riflessioni
2. L'attività di profilazione e l'identità digitale
3. La Dichiarazione dei diritti in Internet

I social networks e l'identità digitale *(Susanna Sandulli)*

1. La questione della *cybersecurity* e della *privacy online* nei *social networks*. In particolare la tutela del diritto all'immagine nella nuova era digitale.

Imprese e loro associazioni di categoria

AGOS



FEDERDISTRIBUZIONE
LE AZIENDE DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA



INTESA  **SANPAOLO**

Posteitaliane



UPA
UTENTI PUBBLICITÀ ASSOCIATI



Istituzioni



Università



UNIVERSITÀ DI SIENA
1240
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, SCIENZE UMANE E DELLA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Centro Europeo di Diritto dell'Informatica e del Consumo



Associazioni di Consumatori



Casa del Consumatore



UNC
CONSUMATORI.IT





Consumers' Forum è un'associazione indipendente e unica in tutta Europa che dal 1999 riunisce imprese e consumatori per facilitare il dialogo, promuovere le politiche consumeriste e migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Fanno parte di Consumers' Forum le più importanti associazioni di consumatori, istituzioni, università, numerose imprese industriali e di servizi e le loro rappresentanze.

L'associazione è luogo di confronto sui diritti dei consumatori e favorisce il "dialogo aperto" tra le parti.

Consumers' Forum

Via degli Scipioni, 8 00192 Roma RM
tel. 06-39725486 fax 06-39887519
segreteria@consumersforum.it
www.consumersforum.it

